

## ATTI DELLA REGIONE

### LEGGI REGIONALI

---

#### **Legge regionale 28/06/2018, n. 21 concernente:**

*Interventi regionali per favorire la vita indipendente delle persone con disabilità.*

IL consiglio – Assemblea legislativa regionale  
*ha approvato.*

Il Presidente della Giunta regionale  
*promulga,*

la seguente legge regionale :

#### **Art. 1** *(Finalità)*

1. La Regione, in osservanza degli articoli 2, 3 e 118 della Costituzione, della lettera 1 ter) del comma 2 dell'articolo 39 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), dell'articolo 14 della legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali), nonché dell'articolo 19 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, riconosce come fondamentale e strategico per il benessere ed il miglioramento della vita della persona con disabilità permanente il diritto alla vita indipendente, inteso come diritto all'autodeterminazione nella gestione della propria esistenza in tutte le sue espressioni.
2. La Regione, in particolare, sostiene la persona con disabilità nel raggiungere una maggiore autonomia dalla famiglia, pur rimanendo nel proprio ambiente di vita, e nell'ottenere una piena inclusione e partecipazione nella società, anche allo scopo di ridurre il ricorso all'istituzionalizzazione.

#### **Art. 2** *(Progetti personalizzati di vita indipendente)*

1. Per il perseguimento delle finalità indicate all'articolo 1, la Regione promuove e sostiene pro-

getti personalizzati di vita indipendente che si inseriscono nel progetto globale di vita, che accompagna la persona con disabilità nel processo di inclusione nei vari contesti: familiare, scolastico, formativo, lavorativo, ricreativo e sociale.

2. I progetti di cui al comma 1 prevedono una declinazione personalizzata di azioni tali da permettere alle persone con disabilità, attraverso il sostegno di uno o più assistenti personali di cui all'articolo 4, scelte di vita autonoma, finalizzate al raggiungimento dell'eguaglianza con gli altri cittadini.

#### **Art. 3** *(Destinatari)*

1. I progetti personalizzati di vita indipendente sono rivolti esclusivamente alle persone con disabilità in situazione di gravità, come individuate ai sensi del comma 3 dell'articolo 3 della legge 104/1992:
  - a) di età pari o superiore ai diciotto anni;
  - b) residenti nella regione Marche;
  - c) in permanente grave limitazione dell'autonomia personale non derivante da patologie strettamente connesse ai processi di invecchiamento;
  - d) con livelli di intensità del bisogno assistenziale limitativo dell'autonomia personale, non superabile attraverso la fornitura di sussidi tecnici, informatici, protesi o altre forme di sostegno rivolte a facilitare l'autosufficienza;
  - e) in grado di esprimere la propria capacità di autodeterminazione e la volontà di gestire in modo autonomo la propria esistenza e le proprie scelte.

#### **Art. 4** *(Assistente personale)*

1. Ai fini di questa legge per assistente personale si intende colui che svolge attività di assistenza personale quotidiana secondo quanto previsto in un progetto personalizzato di vita indipendente e sulla base di un rapporto di lavoro disciplinato da un apposito contratto concluso con la persona con disabilità.
2. La Regione promuove e sostiene percorsi formativi rivolti a coloro che svolgono attività di assistenza personale quotidiana, i quali sono inseriti, nei limiti delle risorse a disposizione, negli

atti di programmazione in materia di formazione professionale.

3. Il soggetto formatore si può avvalere, nell'organizzazione dei corsi di formazione, del supporto delle Agenzie per la vita indipendente, le quali sono composte da persone con disabilità che hanno maturato esperienza e conoscenza di vita indipendente.
4. Nel rispetto del principio dell'appropriatezza in relazione all'espressione degli specifici bisogni della persona con disabilità, è sempre garantita la piena libertà nella scelta dell'assistente personale.

#### Art. 5

*(Predisposizione e valutazione dei progetti)*

1. I progetti personalizzati di vita indipendente sono predisposti, su richiesta e con il coinvolgimento della persona con disabilità che può avvalersi della consulenza alla pari fornita dalle Agenzie per la vita indipendente, dalle unità multidisciplinari o multiprofessionali alle quali spetta la presa in carico.
2. Le unità multidisciplinari o multiprofessionali di cui al comma 1, in particolare:
  - a) verificano l'esistenza in capo alla persona con disabilità dei requisiti di cui all'articolo 3;
  - b) effettuano la valutazione multidimensionale delle condizioni di bisogno della persona con disabilità, tenendo conto dei suoi desideri, aspettative e preferenze;
  - c) individuano insieme alla persona con disabilità, la tipologia di azioni da inserire nel progetto personalizzato;
  - d) definiscono quantitativamente e qualitativamente le risorse umane, strumentali ed economiche sufficienti e necessarie per realizzare le azioni di cui alla lettera c).
3. Le unità multidisciplinari o multiprofessionali di cui al comma 1, nella redazione del progetto personalizzato riguardante persone con disabilità intellettiva o del neuro sviluppo, devono utilizzare strumenti adatti al sostegno alla persona nel processo decisionale nonché adottare strategie volte a facilitare la comprensione delle azioni proposte.
4. La valutazione dei progetti personalizzati di vita indipendente, ai fini dell'ammissibilità al finanziamento secondo quanto previsto dalla Giunta regionale con l'atto di cui all'articolo 6, è effettuata dal Comitato tecnico regionale previsto all'articolo 7.

#### Art. 6

*(Compiti della Regione)*

1. La Giunta regionale, sulla base delle proposte del Comitato tecnico regionale di cui all'articolo 7 e previo parere della competente Commissione assembleare, con proprio atto:
  - a) stabilisce i livelli di intensità del bisogno assistenziale sulla base di specifici indicatori concorrenti;
  - b) determina, sulla base dei livelli di intensità del fabbisogno assistenziale e della durata del progetto stesso, l'ammontare massimo del finanziamento annuale da destinare alla singola persona con disabilità;
  - c) definisce criteri e modalità per la concessione e l'erogazione dei finanziamenti dei progetti personalizzati di vita indipendente.

#### Art. 7

*(Comitato tecnico regionale per la vita indipendente)*

1. E' istituito, presso la Giunta regionale, il Comitato tecnico regionale per la vita indipendente (di seguito denominato Comitato) composto da:
  - a) il dirigente, o suo delegato, della struttura regionale competente in materia di politiche sociali, che lo presiede;
  - b) il dirigente, o suo delegato, della struttura regionale competente in materia di sanità;
  - c) cinque referenti delle unità di cui al comma 1 dell'articolo 5, designati dall'ASUR, uno per ciascuna Area vasta;
  - d) tre coordinatori di ambito territoriale sociale designati dal Coordinamento dei coordinatori degli ATS.
2. Per l'esercizio della funzione di cui alla lettera a) del comma 5 il Comitato è integrato con:
  - a) un rappresentante della Consulta regionale per la disabilità;
  - b) un referente regionale dell'associazione ENIL Italia (European Network on Independent Living);
  - c) un rappresentante del Forum del terzo settore.
3. Il Comitato è costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale. Alla sua prima convocazione procede il dirigente della struttura competente in materia di politiche sociali.
4. Le designazioni indicate alle lettere c) e d) del comma 1, nonché al comma 2, sono effettuate

entro trenta giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale termine il Comitato è costituito in presenza di almeno la metà dei suoi componenti. Il Comitato delibera validamente con la maggioranza dei presenti.

5. Al Comitato compete:
- elaborare le proposte da presentare alla Giunta regionale in merito all'atto di cui all'articolo 6;
  - valutare i progetti personalizzati di vita indipendente presentati ai fini dell'ammissibilità a finanziamento;
  - provvedere al monitoraggio e alla verifica dei risultati conseguiti da ogni singolo progetto in essere;
  - redigere annualmente l'elenco dei progetti ammessi e di quelli esclusi con le relative motivazioni.
6. Il Comitato resta in carica per tutta la durata della legislatura e la partecipazione ai suoi lavori non comporta la corresponsione di indennità o gettoni di presenza. Le funzioni di segreteria sono assicurate dalla struttura regionale competente in materia di politiche sociali.

#### Art. 8

*(Clausola valutativa)*

1. La Giunta regionale, sulla base del monitoraggio e dei dati raccolti dal Comitato di cui all'articolo 7, trasmette all'Assemblea legislativa regionale, con cadenza biennale, una relazione sullo stato di attuazione e sugli effetti della legge, contenente le seguenti informazioni:
- il numero di:
    - domande presentate;
    - domande ammesse a finanziamento;
    - domande non ammesse a finanziamento con la relativa motivazione di esclusione;
  - le caratteristiche dei progetti presentati;
  - il numero e le caratteristiche dei contratti di lavoro stipulati;
  - gli obiettivi raggiunti e le criticità emerse nell'attuazione della legge;
  - i percorsi formativi realizzati per gli assistenti personali.

#### Art. 9

*(Disposizioni transitorie)*

1. Il dirigente della struttura regionale competente

in materia di politiche sociali procede entro dieci giorni dall'entrata in vigore di questa legge a richiedere le designazioni indicate ai commi 1 e 2 dell'articolo 7.

2. Per l'anno 2018 i progetti personalizzati di vita indipendente sono finanziati secondo criteri e modalità determinati dalla Giunta regionale, sentita la competente Commissione assembleare permanente, anche prescindendo dalle proposte di cui alla lettera a) del comma 5 dell'articolo 7.

#### Art. 10

*(Disposizione finanziaria)*

- All'attuazione di questa legge concorrono risorse del Fondo sanitario, di fondi nazionali di settore e ulteriori risorse regionali proprie.
- Per gli interventi previsti da questa legge, è autorizzata per l'anno 2019 la spesa di:
  - euro 1.010.000,00 mediante impiego di quota parte del fondo per l'integrazione socio sanitaria individuato nell'ambito delle risorse assegnate annualmente alla Regione a titolo di ripartizione del Fondo sanitario già iscritte nella Missione 13 "Tutela della salute", Programma 01 "Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA" del bilancio pluriennale 2018/2020;
  - euro 290.000,00 mediante impiego di quota parte degli stanziamenti già iscritti nella Missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", Programma 02 "Interventi per la disabilità" del bilancio pluriennale 2018/2020.
- Per gli anni successivi l'entità della spesa finanziata è autorizzata con legge di bilancio, integrata da eventuali risorse nazionali coerenti per finalità di intervento.

*La presente legge regionale è pubblicata nel bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Marche.*

Ancona, 28/06/2018

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA  
Luca Ceriscioli

AI SENSI DELL'ARTICOLO 5 DELLA LEGGE REGIONALE 28 LUGLIO 2003, N. 17 (NORME IN MATERIA DI ORDINAMENTO DEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE E DI DIRITTO ALL'INFORMAZIONE SUGLI ATTI AMMINISTRATIVI), IL TESTO DELLA LEGGE REGIONALE VIENE PUBBLICATO CON L'AGGIUNTA DELLE NOTE.

IN APPENDICE ALLA LEGGE REGIONALE, AI SOLI FINI INFORMATIVI, SONO PUBBLICATE LE NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE.

## NOTE

### Note all'art. 1, comma 1

- Il testo degli articoli 2, 3 e 118 della Costituzione è il seguente:

“Art. 2 - La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.”

“Art. 3 - Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e la uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.”

“Art. 118 - Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.

I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.

La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni nelle materie di cui alle lettere b) e h) del secondo comma dell'articolo 117, e disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali.

Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà.”

- Il testo della lettera l ter) del comma 2 dell'articolo 39 della l. 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), è il seguente:

“Art. 39 (*Compiti delle regioni*) - *Omissis*

2. Le regioni possono provvedere, sentite le rappresentanze degli enti locali e le principali organizzazioni del privato sociale presenti sul territorio, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio:

l ter) a disciplinare, allo scopo di garantire il diritto ad una vita indipendente alle persone con disabilità permanente e grave limitazione dell'autonomia personale nello svolgimento di una o più funzioni essenziali della vita, non superabili mediante ausili tecnici, le modalità di realizzazione di programmi di aiuto alla persona, gestiti in forma indiretta, anche mediante piani personalizzati per i soggetti che ne facciano richiesta, con verifica delle prestazioni erogate e della loro efficacia.”

- Il testo dell'articolo 14 della l. 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali), è il seguente:

“Art. 14 (*Progetti individuali per le persone disabili*) - 1. Per realizzare la piena integrazione delle persone disabili di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nell'ambito della vita familiare e sociale, nonché nei percorsi dell'istruzione scolastica o professionale e del lavoro, i comuni, d'intesa con le aziende unità sanitarie locali, predispongono, su richiesta dell'interessato, un progetto individuale, secondo quanto stabilito al comma 2.

2. Nell'ambito delle risorse disponibili in base ai piani di cui agli articoli 18 e 19, il progetto individuale comprende, oltre alla valutazione diagnostico-funzionale o al Profilo di funzionamento, le prestazioni di cura e di riabilitazione a carico del Servizio sanitario nazionale, il Piano educativo individualizzato a cura delle istituzioni scolastiche, i servizi alla persona a cui provvede il comune in forma diretta o accreditata, con particolare riferimento al recupero e all'integrazione sociale, nonché le misure economiche necessarie per il superamento di condizioni di povertà, emarginazione ed esclusione sociale. Nel progetto individuale sono

definiti le potenzialità e gli eventuali sostegni per il nucleo familiare.

3. Con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro per la solidarietà sociale, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite, nel rispetto dei principi di tutela della riservatezza previsti dalla normativa vigente, le modalità per indicare nella tessera sanitaria, su richiesta dell'interessato, i dati relativi alle condizioni di non autosufficienza o di dipendenza per facilitare la persona disabile nell'accesso ai servizi ed alle prestazioni sociali."

- Il testo dell'articolo 19 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, adottata dall'Assemblea Generale dell'ONU il 13 dicembre 2006 con la risoluzione A/RES/61/106, ratificata dall'Italia con l. legge 3 marzo 2009, n. 18, è il seguente:

"Art. 19 (*Vita indipendente e inclusione nella società*) - Gli Stati Parti alla presente Convenzione riconoscono il diritto di tutte le persone con disabilità a vivere nella società, con la stessa libertà di scelta delle altre persone, e adottano misure efficaci ed adeguate al fine di facilitare il pieno godimento da parte delle persone con disabilità di tale diritto e la loro piena integrazione e partecipazione nella società, anche assicurando che:

(a) le persone con disabilità abbiano la possibilità di scegliere, su base di uguaglianza con gli altri, il proprio luogo di residenza e dove e con chi vivere e non siano obbligate a vivere in una particolare sistemazione;

(b) le persone con disabilità abbiano accesso ad una serie di servizi a domicilio o residenziali e ad altri servizi sociali di sostegno, compresa l'assistenza personale necessaria per consentire loro di vivere nella società e di inserirsi e impedire che siano isolate o vittime di segregazione;

(c) i servizi e le strutture sociali destinate a tutta la popolazione siano messe a disposizione, su base di uguaglianza con gli altri, delle persone con disabilità e siano adattate ai loro bisogni."

#### **Nota all'art. 3, comma 1**

Il testo del comma 3 dell'articolo 3 della l. 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), è il seguente:

Art. 3 (*Soggetti aventi diritto*) - *Omissis*

3. Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia

ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità. Le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici.

*Omissis*"

---

#### **NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE:**

- Proposta di legge a iniziativa dei Consiglieri Mastrovincenzo, Volpini del 1° giugno 2016, n. 66;
- Proposta della IV Commissione permanente nella seduta del 31 maggio 2018;
- Deliberazione legislativa approvata dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 26 giugno 2018, n. 103.

---

#### **Legge regionale 28/06/2018, n. 22 concernente:**

Modifica alla legge regionale 12 ottobre 2009, n. 24 "Disciplina regionale in materia di gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati"

Il Consiglio – Assemblea legislativa regionale  
*ha approvato.*

Il Presidente della Giunta regionale  
*promulga,*

la seguente legge regionale :

#### **Art. 1** *(Finalità)*

1. Questa legge, nel rispetto degli strumenti programmatici, definisce le strategie di gestione dei rifiuti escludendo la combustione del combustibile solido secondario (CSS), dei rifiuti o dei materiali e sostanze derivanti dal trattamento dei rifiuti medesimi, quale strumento di gestione dei rifiuti o di recupero energetico.